

All'udienza del 30.04.2004 la causa è stata decisa sulle seguenti

CONCLUSIONI

Nell'interesse dell'Agenzia delle Entrate –Sezione staccata di Nuoro;
Voglia codesta Onorevole Commissione, in riforma della decisione impugnata confermare la legittimità del provvedimento posto in essere dal Banco di Napoli.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Giorgino, residente in Nuoro, Via Convento, 63, rappresentato e difeso dal Dr. Angelo Bianco con studio in Napoli ha ricorso, avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Nuoro, per ottenere il rimborso dell'IRPEF trattenuta dal datore di lavoro (Banco di Napoli) su una erogazione a titolo di incentivo all'esodo nell'anno 1997, a seguito del silenzio rifiuto della Direzione Regionale delle Entrate, dopo 90 giorni dalla richiesta di rimborso in data 24.05.1999 racc. Ar.n°2398 .

Con il ricorso introduttivo il contribuente affermava che l'erogazione a titolo di gratificazione o elargizione, concessa una tantum a titolo di liberalità, per eventi eccezionali e non ricorrenti, era tra quelle previste dall'art.48 comma 2 lett.f) del DPR.917/86, preordinata in favore della generalità dei dipendenti dell'istituto di credito. Allegava al ricorso n.24 sentenze emesse da altrettante Commissioni Tributarie per cause aventi ad oggetto il rimborso dell'IRPEF a tassazione separata sul "Premio incentivante all'esodo".

L'Ufficio con la nota in atti respingeva la richiesta di rimborso perché la riteneva strettamente collegata al rapporto di lavoro e commisurata alla durata del servizio prestato. La fattispecie rientra pertanto nella previsione dell'Art.48 1° comma T.U.917/86, non trattandosi di erogazioni non correlate al rapporto di lavoro o alle cosiddette liberalità sociali, è corretto l'operato del Banco di Napoli che applicava al caso di specie l'art.17 del DPR.917/96.

La Commissione Tributaria Provinciale di Nuoro, con decisione della Sezione prima n°101/01/01 in data 10 aprile 2001, in contrasto con le diverse sentenze prodotte da parte ricorrente, ritenendo che l'ipotesi di liberalità di che trattasi non può rientrare tra le particolari situazioni non ripetibili previste dall'Art.48 del TUIR, segue l'insegnamento della Suprema Corte che ritiene "non il premio incentivante assimilabile ad atto di liberalità"; Sentenze nn. 669/2000-670/2000-10473/200-2341/2001.

Il Contribuente nell'appello, con varia e ben documentata giurisprudenza ripercorre e commenta i singoli aspetti dell'esame di merito dimostrando e riferendo numerose massime e sentenze che l'incentivo all'esodo non è stato erogato in dipendenza del rapporto di lavoro e quindi, non è reddito di lavoro dipendente, pertanto non risulta applicabile il primo comma dell'art.48 del DPR917/86; l'erogazione dell'incentivo è stata effettuata a favore di tutti i lavoratori, come sussidio erogato a titolo di liberalità che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente. fatta. Quindi, in riforma del primo giudizio, il ricorrente chiede il rimborso delle ritenute effettuata dal datore di lavoro e versate all'Erario in acconto sulle imposte dovute sul T.F.R. con l'aggiunta degli interessi di legge e la condanna alle spese di giudizio ex art.15 D.Lgs546/92.

Chiede infine la trattazione della controversia in pubblica udienza.

L'Ufficio di Nuoro dell'Agenzia delle Entrate nelle controdeduzioni, esprime piena conferma con la decisione appellata in quanto in armonia con il disposto degli artt.16,1° comma, lettera a) e 48 del DPR917/86 a norma dei quali sono assoggettate ad IRPF, sia pure con il trattamento più favorevole della tassazione separata, tutte le somme erogate in diretta ed immediata correlazione con il verificarsi della cessazione del rapporto di lavoro, compreso quindi quelle corrisposte al lavoratore ad integrazione del trattamento di fine rapporto come indennità di prepensionamento. Viene riaffermata la natura retributiva del contributo strettamente collegata al regime contrattuale e ad un fatto predeterminabile temporalmente. La fattispecie, conclude l'Ufficio, rientra nella

previsione dell'Art.48 1° comma T.U.917/86, che considera le erogazioni liberali come componente del reddito in quanto stabilisce in qualche modo una assimilazione delle stesse al compenso, individuata dalla presumibile correlazione tra l'erogazione ed il lavoro; al contrario il carattere eccezionale, di cui al 2° comma lettera f) della norma citata attiene invece ad una elargizione che non consenta l'individuazione di tale correlazione. Per cui difetta il presupposto per qualificare tale erogazione come erogazione liberale di carattere eccezionale e non ricorrente a favore della generalità dei dipendenti, ai sensi dell'art 48,2° comma lettera f), come largamente condiviso dalla copiosa giurisprudenza. Con la memoria aggiuntiva l'Ufficio confermando che le somme di che trattasi sono soggette a tassazione separata ai sensi dell'art.16,lett.a) del TUIR, specifica che tali somme non avrebbero l'effetto di un atto di liberalità: il Banco di Napoli, attraverso il pagamento di una somma ulteriore rispetto a quella maturata secondo gli accordi in vigore, ha instaurato un rapporto sinallagmatico per effetto del quale ad un comportamento del dipendente corrisponde un preciso obbligo del Banco, con la conseguenza che il dipendente dimissionario acquista il diritto di ricevere quanto promesso e può pretenderne il pagamento.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Questo Collegio opina, come ritenuto dalla Suprema Corte fin dalla sentenza 681 /1999, dalla copiosa giurisprudenza in argomento, ultima la sentenza 11816 del 6/8/2002, che l'indennità de qua sia di natura "eccezionale", "non ricorrente", che non riveste il connotato della periodicità, perciò da intendere ragionevolmente - non come un fenomeno temporale, ma - un fatto connotato da diversità, rispetto al fenomeno normale.

Secondo questo orientamento ormai consolidato (per tutte, Cass. civ., Sez. V, 12/06/2001, n. 7932), "in tema di imposte sui redditi, ai sensi dell'art.48, comma 2, lett. f) D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 l'erogazione liberale... per non concorrere a formare il reddito da lavoro dipendente doveva:

a) essere eccezionale, b) essere non ricorrente, c) essere effettuata a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti. Ad un tal riguardo, tenendo presente la finalità antielusiva perseguita dal legislatore, l'erogazione deve essere ritenuta "eccezionale" ogniqualvolta è legata ad eventi o situazioni così particolari da far ritenere esclusa la possibilità che sia stata pattuita tra datore di lavoro e lavoratore come elemento della retribuzione. La "non ricorrenza"— delle erogazioni deve essere intesa come non frequenza delle stesse, atteso che la reiterazione costituirebbe un chiaro indice del fatto che sotto la forma di erogazioni liberali vengono corrisposti dei veri e propri corrispettivi.

L'espressione "generalità" sottintende il riferimento a "tutti", per cui tale espressione postula che la erogazione avvenga indistintamente a favore di tutti i dipendenti o di tutti quelli appartenenti alla categoria considerata".

Il Collegio non ha ragione di discostarsi da questa impostazione e ritiene che nel caso di specie l'erogazione per l'esodo incentivato risponda ai requisiti richiesti dalla norma, dell'eccezionalità, della non ricorrenza e della concessione, in via generale, a tutti i dipendenti o a tutti i dipendenti appartenenti ad una determinata categoria di lavoratori.

Infatti, l'operazione di esodo incentivato, è correlata indubbiamente ad un evento eccezionale e non ricorrente, legato esclusivamente ad una situazione di crisi aziendale, per la quale il legislatore ha previsto uno specifico piano di risanamento per effettuare i necessari interventi finanziari, tesi a favorire il salvataggio del Banco di Napoli. In questo caso si tratta, come viene rilevato dalla stessa Corte, di assimilazione delle "elargizioni liberali" al compenso, in cui ben si individua la correlazione tra l'elargizione e il lavoro, del tipo "eccezionale",

che discende da un evento straordinario ed indispensabile previsto dal D.L.497/96 , convertito con la Legge n,588/96. Il risanamento appunto, la ristrutturazione e la privatizzazione del Banco di Napoli, condizionato, in forza dell'art.3, alla stipula di accordi sindacali, anche in deroga alle disposizioni di legge o del contratto collettivo, nei confronti "di tutti gli interessati". Con ciò superando l'altra condizione richiesta dalla norma affinché le erogazioni liberali non concorrano a formare il reddito, cioè che esse siano elargite a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti.

In tale logica e contesto la Commissione conferma e condivide anche quanto osservato dal primo giudice nell'appellata sentenza, quando annota che la liberalità trae origine, non già da un rapporto contrattuale, ma dalla unilaterale ed autonoma decisione degli organi deliberanti dell'Istituto; con ciò eliminando l'ulteriore condizione posta dalla Suprema Corte (cfr.Cass. N.40 del 16/7/2003) che riteneva dirimente l'incentivo all'esodo in aggiunta al trattamento di fine rapporto, allorché tale integrazione costituisse una vera e propria controprestazione effettuata per ottenere dal lavoratore il consenso alla risoluzione anticipata dello stesso.

Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M

La Commissione respinge l'appello, e per l'effetto ordina il rimborso.
Sono compensate le spese di giudizio fra le parti.

Sassari 30 Aprile 2004

IL RELATORE
(Dr. Ubaldo Gerovasi)

IL PRESIDENTE
(Dr. Vittorino Tedde)